

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 150 c.p.c.

Per la prof.ssa CASERTA Marinella nata ad Acireale (CT) il 06.11.1974 ed ivi residente in Via Edmondo De Amicis n.9, C.F. CSRMNL74S46A028S , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina, ivi elettivamente domiciliata e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f. LCVVCN74D13F158Q), giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro p.t., resistente

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
TOSCANA, in persona del Direttore p.t.; resistente

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA,
in persona del Direttore p.t.; resistente

La professoressa Caserta è stata assunta in data 27.11.2015 quale docente di scuola della scuola secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato (doc. 1) ed attualmente in servizio presso l' I.C. "Don Milani" di Misterbianco.(doc. 2).



La ricorrente ha prestato servizio, dall'01.09.2008 al 31.08.2015 presso l'Istituto "Topolinia School" di Acireale, per un totale di 7 anni. (doc 7)

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 203 dell'8.3.019 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3)

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il riconoscimento del servizio svolto alle dipendenze degli istituti paritari, indicando diversi distretti, province, comuni e scuole, disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento. (doc 3a)

In particolare la docente ha indicato quali province, comuni, scuole distretti rientranti nella provincia di Catania, Regione Sicilia.

Sicché con mail del 24.06.019 e lettera di notifica la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto né le è stato assegnato il punteggio afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari ma soltanto 30 punti base, oltre 3 punti per i figli e 6 per il ricongiungimento e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 203 attuativa del CCNI del 31.12.2018, (doc. 4,5).

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in applicazione dell'art 485 del d.lvo 297/1994, ha omesso di valutare il predetto servizio pre ruolo per intero operando una palese discriminazione tra il servizio prestato nel corso del pre



ruolo ed il servizio effettivamente prestato dalla docente una volta immessa in ruolo sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera.

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016, dm 83 /2008, dell'art 1 bis del dl 250/2005; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua; Equiparazione del servizio;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono altresì illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l'ulteriore punteggio pari 42 punti (6 punti x 7 anni) afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari negli anni scolastici di cui infra.

Orbene, con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. 2019/020 ha inserito, con la sezione "Note Comuni", il divieto di valutazione del servizio svolto presso gli istituti paritari, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"*.



Ebbene detta disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con le fonti di rango superiore e primario ed in particolare con la legge n. 62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000 ha disciplinato difatti la parità scolastica fra scuole statali e scuole paritarie riconoscendo a queste lo svolgimento di un servizio pubblico prescrivendo per l'appunto all'art 1 commi 1 e 3 che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"*.

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondendo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)"*.

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di



istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge (tra cui, fondamentalmente, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).



Inoltre il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, ha previsto che questi ultimi siano valutati in ugual misura: "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" (cfr. art. 2, comma 2);

Il vero è che si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate" che ne escludono la valutazione del servizio di cui trattasi prevedendo il riconoscimento a soli "effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio presso la scuola primaria paritaria "Istituto Topolinia School" di Acireale dall' 01.09.2008 al 31.08.2015. (doc.7)



Ne consegue che il risalente testo unico del 1994 necessita ovviamente di essere rivisto ed aggiornato stante l'introduzione degli istituti paritari.

Prova ne è che il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Il decreto legge ha infatti inteso prevedere in via d'urgenza un riordino delle scuole non statali "riconducendole" o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva che con essa appare incompatibile.

A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.



Alla luce delle superiori disposizioni non si ravvedono ragioni alcune per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva " *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato*



sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione" (doc. 9 a).

Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... *"Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".*(doc.8)

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale (doc.9).

Infine lo stesso MIUR con decreto n. 83 del 10.10.2008 ha fatto propri tali principi ove si consideri che:" *Il riconoscimento*



della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola". (doc 10)

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale



dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

In senso analogo si sono già espressi numerosi giudici di merito anche su ricorsi patrocinati da codesto difensore (Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott.



Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017;) (doc. 11,12,13,14,15,16,17,18,19)

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Orbene diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Ritenuto che in ragione delle suddette norme non si giustifica la distinzione operata delle disposizioni di cui alle "Note Comuni" del CCNI 11 aprile 2017, che arrestano l'equiparazione valutativa per il servizio prestato nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, al 31 agosto 2008, peraltro consentendo sino a quel termine l'equiparazione valutativa unicamente per le scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, e per le scuole paritarie dell'infanzia.

Tale limite è irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di



mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Ne consegue che la rilevanza del servizio prestato presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall'art 485 primo comma della legge 297/1994, è da intendersi alle scuole paritarie.

Inoltre non può non considerarsi che la fase della mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr art c. 108 della legge 107/2015). se dunque l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie ex art 2 dl 255/01 convertito in legge 333/01 è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella predetta fase di mobilità.

In tale contesto che la disposizione del CCNI risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto e va pertanto disapplicata.

2Violazione e falsa applicazione di legge. illegittimità delle disposizioni per contrasto con l'art. 3 cost. e con l'art. 97 cost. articolo 8 della convenzione europea; Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro. Equiparazione del servizio



L'allegata tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI deve essere disapplicata anche sotto ulteriore profilo.

La disposizione in esame impedisce il riconoscimento di un servizio che, invero, viene viceversa riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo, nonché per le nomine a tempo determinato.

Conseguentemente, con l'avvenuta assunzione, la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ex art. 485 del T.U. 297 / 1994, con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale, né tantomeno ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e pertanto appare necessario estendere al docente di scuola paritaria gli effetti giuridici riconosciuti, anche in termini di punteggio, al docente statale.

In altre parole, la mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comportando una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), contrasta altresì con il connesso principio di non discriminazione tra lavoratori, di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed all'art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, e della direttiva CEE 77/90.



Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno altresì del diritto comunitario e costituzionale.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall’altro, non può che essere risolto in favore delle prime, attraverso la disapplicazione delle ultime, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti.

Orbene il mancato riconoscimento del predetto servizio comporta per la ricorrente il mancato raggiungimento della sede sperata con la conseguenza che in tal senso operando si avrebbe una palese discriminazioni tra lavoratori che hanno svolto medesime mansioni con trattamenti differenti da parte dell’amministrazione scolastica violando così anche l’art 8 della convenzione dei diritti dell’uomo nella parte in cui prescrive che “ Ogni persona ha diritto al rispetto della



propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza e che non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

In tal senso su ricorso patrocinato da questo difensore il Tribunale di Catania con sentenza n. 776/2018 pubbl. il 21/02/2018 ha disposto che " Ragonando diversamente, si per-verrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".(doc. 17)



Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti – anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera – a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno del diritto comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria riconoscendo al punteggio base di 39 punti, ulteriori 42 punti per i 7 anni svolti negli istituti paritari così da arrivare complessivamente al totale punti di 81 da destinarsi nella graduatoria della mobilità docenti 2019/020.

La mancata attribuzione della sede richiesta e del punteggio dovuto per gli anni di servizio svolto comporta il mancato trasferimento presso gli ambiti richiesti e comunque più vicini al luogo di residenza espressi dalla docente.

In ultimo anche la Corte di legittimità ha del resto in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati laddove sussista identità di titolo durata degli anni scolastici orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali” (Cass. 16623/012).



Che in ultimo anche il Tribunale di Prato ha statuito che “preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale” né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie".(sentenza n. 98/2017 Tribunale di Prato, sentenza Tribunale di Patti n. 99/2018 del 29 gennaio 2018).

In ultimo il Tribunale di Caltagirone su ricorso patrocinato da questo difensore ha statuito (Sentenza n. 295/2017 pubbl. il 06/06/2017) che “Il decreto legge (art. 1bis D.L. 250/2005) ha infatti inteso prevedere in via d’urgenza un riordino delle scuole non statali “ric conducendole” o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie. Peraltro lo stesso comma 7 dell’art. 1bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che



intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485. A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.

Il Tribunale di Roma su ricorsi patrocinati di questo difensore ha avuto modo di acclarare (Sentenze n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 33051/2016, Sentenza n. 2962/2017 pubbl. il 28/03/2017; Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 , Sentenza n. 2864/2017 pubbl. il 23/03/2017)“l'illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente, tanto in sede di ricostruzione della carriera che ai fini della menzionata procedura di mobilità, del servizio prestato presso la scuola paritaria e della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI , nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell'effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle pre-stazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del



comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...”) e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato). (doc. 18,19).

In tal senso, si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con ordinanza del 10/11/2017, ha accolto l’istanza cautelare proposta, esprimendosi nei termini che seguono: “... Considerato che, la questione controversa è stata decisa da questa Sezione in senso favorevole agli appellanti, con l’ordinanza n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017, che ha affermato non soltanto la giurisdizione del G.A. su caso analogo, ma anche che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”, e ciò nonostante in tale ordinanza si sia disattesa (almeno per la fase cautelare e limitatamente alla sommaria deliberazione del fumus ivi svolta) l’asserita (esatta) equivalenza tra servizio pre-ruolo e servizio in ruolo. Rilevato che pertanto l’appello, allo stato, pare presentare



apprezzabili elementi di fumus e che la mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l'attività didattica esercitata dall'appellante".

Del resto, parte ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici, ha sostenuto esami di Stato con commissari dipendenti dell'amministrazione statale!

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 16623 dell'1/10/2012, ha affermato che *"In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del D.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio."*

Lo stesso principio è stato affermato in una successiva pronuncia, la n. 1749 del 30/1/2015. Si legge, infatti, nella motivazione di quest'ultima sentenza, *"La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha affermato che l'incarico di docenza civile presso scuola militare (nella specie una scuola allievi sottoufficiali) non è ricompreso tra quelli presi in considerazione*



dalla L. n. 576 del 1970, art. 1 ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo, e non può essere assimilato, per il carattere eccezionale della norma, ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo. L'affermazione è corretta, atteso che la norma richiamata prevede il riconoscimento del servizio prestato presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, con norma che (la regola essendo quella della computabilità del solo servizio di ruolo) ha carattere eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva. In tale contesto, mentre non è decisivo il carattere statale della scuola presso la quale il servizio è prestato, rilevando solo l'insegnamento presso le scuole aventi i caratteri suddetti, la ricorrente non ha dedotto che la scuola militare in questione sia equiparabile alle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica per modalità di accesso all'insegnamento, status giuridico del lavoratore e svolgimento della carriera (non essendo invece sufficiente il mero riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e la sua equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali, che sono aspetti che attengono alla posizione del discente più che del docente).”

In ultimo anche il Tribunale di Messina su ricorso patrocinato da questo difensore ha sancito che “la Corte di legittimità ha, in plurime occasioni, rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (cfr. per tutte, Cass. sentenza n. 16623/12). (Sentenza n. 161/2019 pubbl. l’08/03/2019)



Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che "Nelle materie della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi li-miti previsti dalle norme di legge" e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile" deve ritenersi che i CCNI richiamati, nella parte in cui escludono, in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, l'attribuzione dei punteggi per ogni anno di servizio viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violino - in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l'assetto normativo che precede.

In tale contesto la disposizione del CCNI e le relative tabelle risultano del tutto contrastanti con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta e devono pertanto essere disapplicate.

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare , previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 delle note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità



docenti a.s. 019/020, nella parte in cui si dispone che “il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile, il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della mobilità 2019/020 e seguenti, del servizio pre ruolo prestato presso gli istituti paritari per i 7 anni scolastici dall’01.09.2008 al 31.08.2015) da aggiungersi al punteggio erroneamente riconosciuto e così complessivamente del punteggio complessivo di punti 81;

2. Conseguentemente in considerazione dell’attribuzione del relativo punteggio disporre la sospensione e / o nullità della efficacia del bollettino/elenco dei trasferimenti 2019/020 della Scuola secondaria di II grado, e conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti, previa riformulazione della graduatoria, l’assegnazione della sede di servizio spettante alla ricorrente, anche in sovrannumero, in base al corretto e maggior punteggio di mobilità, in base all’ordine di preferenza espresso sia ai fini della mobilità che i fini della ricostruzione della carriera con conseguente corretta collocazione stipendiale;

3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario;

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo atteso che il valore è indeterminato e soggiace al versamento di € 259,00 (doc.20)

Messina 07.10.019

Avvocato

Vincenzo La Cava



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 150 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati
considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di
preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea
dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse
contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del
contraddittorio;

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai
sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante inserimento in G.U. e
pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti
inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di
ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di primo
grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano
straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il
trasferimento ai sensi del CCNI - Mobilità Scuola 2019/020,
nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/020, e
provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di
primo grado partecipanti alla procedura di mobilità
provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020 e che hanno
ottenuto trasferimento attraverso la pubblicazione sulla G.U.
ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:



a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede,
numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione
dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati genericamente
individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei
trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico
2019/2020 scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti
immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro
l'a.s. 2019/020 e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola
secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di
mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fis-
sazione dell'udienza.

Messina/ Catania 07.10.019

Avvocato

Vincenzo La Cava



